



Città di Fondi

PROVINCIA DI LATINA



Ai tecnici esterni

Ai dipendenti del Settore IV –
Urbanistica

Agli Ordini Professionali

e p.c. Al Comando di Polizia Municipale

Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore all'Urbanistica

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 1/2026

Oggetto: **interventi di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e modifiche alla L.R. 13/2009 di recupero dei sottotetti esistenti.**

Preme richiamare tutti i soggetti in indirizzo a porre particolare attenzione nella presentazione di pratiche edilizie che hanno ad oggetto interventi di **recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra** introdotti con legge regionale 12/2025 al fine di attenersi alle indicazioni che si precisano nel proseguo della presente circolare; inoltre occorre evidenziare e chiarire alcune modifiche apportate alle disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi, sanitari e socio sanitari, assistenziali dei sottotetti esistenti dalla medesima norma ai fini di una sua corretta applicazione.

Recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra (art. 25 – L.R. 12/2025)

Introduzione:

La Legge regionale n. 12/2025, c.d. "Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio", disciplina il recupero di seminterrati, sottotetti o garage posti al piano terra, anche nei centri storici a condizione che questi, anche attraverso opere di sbancamento, garantiscano sufficienti condizioni di illuminazione e areazione.

Gli interventi sono eseguibili in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici comunali generali e dei regolamenti edilizi.

La medesima legge consente, altresì, tali recuperi anche nelle zone agricole limitatamente ai volumi accessori e pertinenziali, e con le medesime caratteristiche, che non siano inseriti in un fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore e non presentino i requisiti di connessione funzionale in quanto non presente e attiva alcuna azienda agricola;

Questa disposizione normativa assume rilevante e sostanziale importanza nella materia urbanistico-edilizia perché, al fine di contenere il consumo del suolo, favorire politiche abitative volte all'efficientamento energetico degli edifici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera e sostenere i territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociale ed economico, agisce in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765*), e deve prevedere il reperimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici

mancanti e derivanti dal cambio d'uso e dal maggior carico urbanistico ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

Categoria di intervento edilizio applicabile a tali recuperi:

Gli interventi di recupero di seminterrati, sottotetti o garage posti al piano terra, sono qualificati, nella richiamata norma regionale, come interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e successive modifiche e sono assoggettati al corrispondente regime economico-amministrativo, comportando la corresponsione del versamento del contributo di costruzione stabilito all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune in relazione alla nuova destinazione d'uso conseguita con l'attuazione dell'intervento edilizio;

Trattandosi pertanto di interventi qualificabili come ristrutturazione gli stesi sono inquadrabili nella categoria edilizia autorizzabile con la presentazione della SCIA ex art. 22 e/o art. 23 del DPR n. 380/01 che non richiedono un Permesso di Costruire; rientrano gli stessi, pertanto, nel regime dei titoli in autocertificazione che non presuppongono **alcun atto di assenso** da parte dell'ente locale. Il Comune potrà esercitare, però, **un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi)** sull'attività edilizia intrapresa o da intraprendere intervenendo, nei casi avvisi qualche profilo di illegittimità delle opere, ex post in autotutela mediante annullamento d'ufficio, nei successivi dodici mesi (*adesso ridotti a sei*), sussistendo un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità e operando un bilanciamento fra gli interessi coinvolti.

Per tale motivo ed in considerazione anche della delicatezza di alcuni interventi di recupero e della sua incidenza sull'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento **si ritiene** che il titolo edilizio più confacente a tale tipologia sia la SCIA alternativa al PdC ex art. 23 del D.P.R. n. 380/01, il cui differimento di **30 giorni dalla presentazione prima di iniziare i lavori** potrà consentire, durante questo periodo, all'amministrazione comunale di verificare almeno la completezza della documentazione prodotta.

Inoltre, essendo gli stessi, assoggettati al corrispondente regime economico-amministrativo, comportando, infatti, la corresponsione obbligatoria del versamento del contributo di costruzione stabilito all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 secondo le tabelle approvate e vigenti in relazione alla nuova destinazione d'uso conseguita con l'attuazione dell'intervento edilizio, è di tutta evidenza che tali interventi di recupero rientrino nell'art. 23; quest'ultimo, infatti, è quasi sempre soggetto al pagamento del contributo a differenza degli interventi che rientrano nell'art. 22, che per loro natura sono, invero, spesso esenti.

Regime degli interventi

Si definiscono, come precisato dalla stessa legge regionale:

- a) **volume interrato**, il volume il cui pavimento e soffitto si trovano a una quota inferiore a quella del terreno;
- b) **volume seminterrato**, il volume il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno;
- c) **volume a livello terra**, il volume il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza.

Il recupero, come evidenziato nella norma, è sempre ammesso, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici comunali generali e dei regolamenti edilizi. Il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato.

Il recupero dei locali interrati è consentito a condizione che questi, anche attraverso opere di sbancamento, garantiscano sufficienti condizioni di illuminazione e areazione. Si richiama al rispetto del DM del 1975 sulle condizioni igienico sanitarie con la sola eccezione per le altezze interne.

Le altezze minime interne nette, che possono essere raggiunte anche con opere edilizie che comportano l'abbassamento del solaio di calpestio dei vani e dei locali da recuperare, a condizione che tali opere non

incidano negativamente sulla statica dell'edificio e rispettino tutte le norme in materia di statica delle costruzioni in conformità con le indicazioni e prescrizioni della Parte II del d.p.r. 380/2001, fatte salve le prescrizioni di cui all'Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono determinate in:

- a) 2,40 mi per locali destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico ricettive;
- b) 3,00 mi per locali con destinazione commerciale.

Esclusivamente per i locali accessori, di servizio o con destinazione commerciale o direzionale, è sempre consentito il ricorso ad aerilluminazione totalmente artificiale.

L'intervento di recupero deve:

1. rispettare il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modifiche;
2. prevedere interventi di **isolamento termico** nonché, ove possibile, interventi di **risparmio idrico**, di ricorso a **fonti energetiche rinnovabili** e di **recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili** di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia);
3. prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico previste dalla normativa statale;
4. all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Qualora venga comprovata l'impossibilità di dotarsi di parcheggi pertinenziali, è possibile ricorrere alla monetizzazione in base ai parametri e alle modalità stabilite dal comune di Fondi;

I volumi recuperati in applicazione del presente articolo non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori.

Con riferimento agli oneri da corrispondere gli interventi dovranno prevedere:

- se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), il reperimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata;
- l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Qualora venga comprovata l'impossibilità di dotarsi di parcheggi pertinenziali, è possibile ricorrere alla monetizzazione in base ai parametri e alle modalità stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. 373 del 06/11/2025;
- Ove il recupero riguardi destinazioni commerciali, dovranno essere rispettate le dotazioni minime previste dalla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (*Testo unico del commercio*) e successive modifiche e dal relativo regolamento di attuazione (con specifico riferimento alla dotazione a parcheggio).

Documentazione obbligatoria da produrre con la SCIA ex art. 23.

Detto quanto sopra le SCIA ex art. 23 del D.P.R. 380/01 presentate per gli interventi di recupero di seminterrati, sottotetti o garage posti al piano terra, ivi compreso il recupero dei volumi accessori e

pertinenziali, ubicati in zona agricola, che non siano inseriti in un fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore e non presentino i requisiti di connessione funzionale in quanto non presente e attiva alcuna azienda agricola, devono essere prodotte all'ente comunale complete della seguente documentazione:

- **Modulo SCIA:** Compilato con dati del titolare, ditta, tecnico, descrizione dell'intervento correlato dai documenti Identità dei titolari e del delegato (se presente);
- **Relazione Tecnica Asseverata:** Descrive l'opera, gli obiettivi, i dati geometrici e la conformità alle normative vigenti (urbanistiche, energetiche, ecc.);
- **Relazioni specialistiche:**
 - a) relative al rispetto del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modifiche;
 - b) Agli **interventi necessari di isolamento termico** nonché, ove possibile, **interventi di risparmio idrico**, di ricorso a **fonti energetiche rinnovabili** e di **recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili** di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) che verranno utilizzate nel progetto;
 - c) Alle prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico previste dalla normativa statale che verranno utilizzate nel progetto;
- **Elaborati Grafici:** Progetto dello stato attuale e di quello proposto, spesso con documentazione fotografica;
- **Documentazione dello stato legittimo:** prodotta ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. n. 380/01 con asseverazione del tecnico di conformità;
- **Dichiarazioni:** Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 (*titolarità, qualificazione, regolarità dei tecnici e dell'impresa*).
- **DURC** dell'impresa esecutrice.
- **Calcolo del Contributo di Costruzione:** Prospetto e documentazione tecnica e conteggi in autodeterminazione effettuati dal tecnico del titolare in base alla delibera di Giunta Comunale n. 373 del 06/11/2025. Tali conteggi devono contemplare: a) contributo di costruzione stabilito all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 secondo le tabelle approvate e vigenti in relazione alla nuova destinazione d'uso conseguita con l'attuazione dell'intervento edilizio maggiorato del 50%, b) nelle ipotesi in cui non ci siano aree da cedere come standard (*decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444*), importo relativo alla loro monetizzazione calcolata con le modalità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 373 del 06/11/2025, c) dotazione di parcheggio e, in caso di mancata individuazione, ulteriore sua monetizzazione aggiuntiva in base ai parametri e alle modalità stabilite nella medesima delibera di G.C. n. 373/2025;
- **Atto d'obbligo:** registrato e trascritto a non cambiare la destinazione d'uso dei volumi recuperati nei dieci anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori

Documenti Aggiuntivi (se applicabili)

- **Nulla Osta/Autorizzazioni:** Per interventi in aree vincolate (paesaggio, idrogeologia, beni culturali, ecc.).
- **Progetto Impianti:** Obbligatorio per legge in base alla norma di riferimento.
- **Attestazione di Prestazione Energetica (APE)** o relazione sui consumi.
- **Procura/Delega:** Se presentata da un procuratore.

L'assenza di uno solo degli elementi su elencati, se dovuto in ragione del tipo di intervento, determina l'improcedibilità dell'istanza di recupero e la conseguente comunicazione di inefficacia del titolo richiesto per carenza documentale.

L'accertata carenza dei requisiti documentali su richiamati e l'eventuale riscontrata carenza dei presupposti richiesti dalla legge, **ha come conseguenza il divieto di esecuzione dell'intervento**. Pertanto, non sarà possibile dare seguito all'intervento proposto in quanto la segnalazione certificata di inizio attività inoltrata, per i motivi sopra specificati, sarà considerata è priva di efficacia e non costituirà quindi titolo edilizio per l'esecuzione delle opere.

Recupero dei sottotetti esistenti (L. R. 13/2009)

Introduzione:

La disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti di cui alla legge regionale 13/2009 è stata così sinteticamente integrata:

- si porta al 30 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto Salva casa) la data di realizzazione dei sottotetti che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale, turistico-ricettiva, finalità sanitarie e socioassistenziali;
- si consente il recupero anche dei sottotetti che non si accompagnano ad unità immobiliari dell'edificio, purché vengano destinati a prima casa;
- si rimuove la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali;
- si prevede che, per ciascun locale, ad esclusione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).

Le precisazioni necessarie afferiscono alle possibilità di recupero ora consentite che non si accompagnano più ad unità immobiliari dell'edificio; infatti, la novellata norma ammette tre possibilità di recupero:

- a) recupero del sottotetto da destinare a prima casa di abitazione del soggetto richiedente (senza più l'obbligo di essere anche proprietario di altre unità nel medesimo immobile) successivamente al loro recupero con l'obbligo di destinazione per un periodo minimo di 10 (**dieci**) anni;
- b) recupero del sottotetto non destinato a prima casa di abitazione del richiedente ma volto **esclusivamente** alla realizzazione di nuove unità immobiliari e solo se subordinato all'obbligo di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*) e successive modifiche per un periodo non inferiore a 8 (**otto**) anni. Tale recupero è consentito solo nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*);
- c) recupero del sottotetto non destinato a prima casa di abitazione del richiedente ma finalizzato ad essere utilizzato come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l'obbligo di non alienarla per un periodo pari a 5 (**cinque**) anni.

Tutte e tre le possibilità sono subordinate alla presentazione contestualmente alla istanza di recupero di apposito atto d'obbligo registrato e trascritto a non mutare la destinazione d'uso dei volumi recuperati e/o di alienare l'immobile nei dieci, otto e cinque anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori.

Inoltre, l'art. 3 (*condizioni di recupero*) precisa che le destinazioni possibili sono esclusivamente quelle ai fini abitativi e turistico ricettivi. Le destinazioni sanitarie e sociosanitarie ed assistenziali dei sottotetti esistenti afferiscono esclusivamente a quelle funzioni d'uso che, in base alla norma regionale (L.R. 4/2003 e L.R. 41/2003) sono compatibili con la destinazione d'uso residenziale e/o turistico ricettivo.

L'intervento di recupero del sottotetto è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e successive modifiche. Pertanto, per le stesse motivazioni già evidenziate nella presente circolare per l'intervento di recupero previsto dall'art. 25 della L.R. 12/2025, **si ritiene**, anche per tale tipologia di intervento, che il titolo edilizio più confacente a tale recupero sia la SCIA alternativa al PdC ex art. 23 del D.P.R. n. 380/01, il cui differimento di **30 giorni dalla presentazione prima di iniziare i lavori** potrà consentire, durante questo periodo, all'amministrazione comunale di verificare almeno la completezza della documentazione.

L'intervento di recupero dei sottotetti, inoltre, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa con un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare.

L'intervento comporta, inoltre, la corresponsione del versamento del contributo di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate con delibera di G.C. n. 373/2025 per le opere di nuova costruzione.

L'intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere altresì, il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione (*art. 7, comma 4 della L.R. 13/2009*).

Documentazione obbligatoria da produrre

Detto quanto sopra le SCIA ex art. 23 del D.P.R. 380/01 presentate per gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. 13/2009, ivi compresi quelli ubicati anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), ad eccezione degli edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, devono essere correlate obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

- **Modulo SCIA:** Compilato con dati del titolare, ditta, tecnico, descrizione dell'intervento correlato dai documenti Identità dei titolari e del delegato (se presente);
- **Relazione Tecnica Asseverata:** Descrive l'opera, gli obiettivi, i dati geometrici e la conformità alle normative vigenti (urbanistiche, energetiche, ecc.);
- **Elaborati Grafici:** Progetto dello stato attuale e di quello proposto, spesso con documentazione fotografica;
- **Documentazione dello stato legittimo:** prodotta ai sensi dell'art. 9-bis del D.P.R. n. 380/01 con asseverazione del tecnico relativamente alla conformità ai titoli;
- **Dichiarazioni:** Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 (*titolarità, qualificazione, regolarità dei tecnici e dell'impresa*).
- **DURC** dell'impresa esecutrice.
- **Calcolo del Contributo di Costruzione:** Prospetto e documentazione tecnica e conteggi in autodeterminazione effettuati da tecnico del titolare in base alla delibera di Giunta Comunale n. 373 del 06/11/2025. Tali conteggi devono contemplare: a) contributo di costruzione stabilito all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 secondo le tabelle approvate con delibera di G.C. n. 373/2025 per le opere di nuova costruzione maggiorato del 50% nel caso di mancanza di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, b) in caso di assenza di disponibilità di aree a parcheggio la loro monetizzazione calcolata in base ai parametri e alle modalità stabilite dal comune nella medesima delibera di Giunta Comunale;
- **Atto d'obbligo:** registrato e trascritto a non cambiare la destinazione d'uso e/o divieto di alienazione dei volumi recuperati nei dieci, otto e cinque anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori

Documenti Aggiuntivi (se applicabili)

- **Nulla Osta/Autorizzazioni:** Per interventi in aree vincolate (paesaggio, idrogeologia, beni culturali, ecc.).
- **Progetto Impianti:** Obbligatorio per legge.
- **Attestazione di Prestazione Energetica (APE)** o relazione sui consumi.
- **Procura/Delega:** Se presentata da un procuratore.

L'assenza di uno solo degli elementi su elencati, se dovuto in ragione del tipo di intervento, determina l'improcedibilità dell'istanza di recupero e la conseguente comunicazione di inefficacia del titolo richiesto per carenza documentale.

L'accertata carenza dei requisiti documentali su richiamati e l'eventuale riscontrata carenza dei presupposti richiesti dalla legge, **ha come conseguenza il divieto di esecuzione dell'intervento**. Pertanto, non sarà possibile dare seguito all'intervento proposto in quanto la segnalazione certificata di inizio attività inoltrata, per i motivi sopra specificati, sarà considerata è priva di efficacia e non costituirà quindi titolo edilizio per l'esecuzione delle opere.

Sul sito del Comune è pubblicata la delibera di G.C. n. 373/2025 relativa agli oneri concessori dovuti.

Il sottoscritto resta a disposizione per ogni utile confronto.



IL DIRIGENTE
Arch. Bonaventura Pianese